

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1998 – (G.U. 24 settembre 1998, n. 223)**

**Termini e modalita' dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale per gli interporti di rilevanza nazionale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare l'art. 6, commi 3 e 4;

Vista la legge 4 agosto 1990, n. 240, capo I, concernente interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci, e successive modificazioni ed integrazioni apportate con legge 30 maggio 1995, n. 204;

Visti gli articoli 71 e 104, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto lo schema di piano quinquennale degli interporti di cui alla delibera CIPET del 31 marzo 1992, così come rettificato con delibera CIPE del 18 maggio 1992;

Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 37-T del 9 luglio 1997 e del 21 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 1997, con i quali sono stati puntualmente individuati i progetti di interporti da finanziare con i fondi di cui alle leggi 20 dicembre 1996, n. 641, e 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454;

Visto lo schema di piano degli interventi per la realizzazione degli interporti, previsto dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, presentato da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 27 febbraio 1998 al Parlamento per l'espressione del parere delle commissioni competenti, che individua fra l'altro i progetti da considerare di rilevanza nazionale;

Considerato che i progetti di realizzazione di infrastrutture interportuali rientranti nel piano di interventi in parola, nonché, in attesa dell'adozione del nuovo Piano generale dei trasporti, quelli ammessi a contributo da parte dello Stato a valere sui finanziamenti per le aree depresse di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 454/1997, sono di rilevanza nazionale;

Ritenuto pertanto che i progetti di cui sopra siano da assoggettare a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Considerato che il mancato perfezionamento del Piano degli interventi per la realizzazione degli interporti ha prodotto un ritardo nei tempi di approvazione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale di progetti già sottoposti al Ministero dell'ambiente e che tale ritardo rende, pertanto, necessario ridefinire la data di scadenza dei termini istruttori;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;

Sulla proposta dei Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

1. I procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi alla realizzazione delle infrastrutture interportuali di Bergamo Montello, Orte, Prato, Jesi e Frosinone, già sottoposti al Ministero dell'ambiente, devono essere conclusi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 2. Restano fermi i termini, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, riguardanti i procedimenti di valutazione di impatto ambientale dei progetti Area jonicosalentina, Bari, Catania, Cervignano, Gioia Tauro, Novara, Pontecagnano, Pescara, Termoli, Tito, Vado Ligure e Venezia.